



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDUTE
PER SALE D'ATTESA DA DESTINARE
ALL'EDIFICIO OSPITANTE IL DIPARTIMENTO
DI EMERGENZA-URGENZA**

- PARTE AMMINISTRATIVA -



INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto	Pag. 3
Art. 2	Ammontare dell'appalto	Pag. 3
Art. 3	Obblighi a carico dell'appaltatore	Pag. 3
Art. 4	Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge	Pag. 5
Art. 5	Documenti che fanno parte del contratto	Pag. 5
Art. 6	Durata del contratto	Pag. 7
Art. 7	Importo del contratto	Pag. 7
Art. 8	Direttore dell'esecuzione del contratto	Pag. 7
Art. 9	Avvio dell'esecuzione del contratto	Pag. 7
Art. 10	Sospensione dell'esecuzione del contratto	Pag. 7
Art. 11	Modifica del contratto durante il periodo di validità	Pag. 8
Art. 12	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	Pag. 8
Art. 13	Anticipazione	Pag. 9
Art. 14	Controlli sull'esecuzione del contratto	Pag. 9
Art. 15	Norme generali sulle forniture	Pag. 10
Art. 16	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	Pag. 11
Art. 17	Subappalto	Pag. 11
Art. 18	Tutela dei lavoratori	Pag. 11
Art. 19	Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	Pag. 11
Art. 20	Sicurezza	Pag. 11
Art. 21	Elezione di domicilio dell'appaltatore	Pag. 12
Art. 22	Proprietà dei prodotti	Pag. 12
Art. 23	Trattamento dei dati personali	Pag. 12
Art. 24	Garanzia provvisoria	Pag. 12
Art. 25	Garanzia definitiva	Pag. 12
Art. 26	Obblighi assicurativi	Pag. 13
Art. 27	Penali	Pag. 13
Art. 28	Risoluzione del contratto	Pag. 14
Art. 29	Recesso	Pag. 14
Art. 30	Definizione delle controversie	Pag. 14
Art. 31	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 14
Art. 32	Obblighi in materia di legalità	Pag. 15
Art. 33	Spese contrattuali	Pag. 15
Art. 34	Disposizioni anticorruzione	Pag. 15
Art. 35	Norma di chiusura	Pag. 15



Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di SEDUTE da destinare alle sale d'attesa dell'edificio ospitante il dipartimento di emergenza-urgenza.
2. L'appalto è finalizzato a dotare l'edificio in questione di allestimenti, limitatamente alle sole sale di attesa, **nel rispetto delle Linee Guida Hospitality, approvate dalla Regione Puglia con deliberazione n° 671 del 9 aprile 2019** (<https://www.sanita.puglia.it/hospitality>).
3. Sono compresi nell'appalto tutti gli oneri, le prestazioni, le provviste necessarie per rendere le forniture perfettamente funzionanti ed idonee allo scopo, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel computo metrico, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione delle forniture è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo delle forniture ed oneri compresi nell'appalto, ammonta complessivamente ad Euro 98.068,00 (Euro novantottomilazerosessantotto/00) oltre IVA, come risultante dalla seguente tabella:

N. d'ordine	Designazione delle forniture	Importo complessivo
01	Sedute	Euro 98.068,00

2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: trasporto, scarico, montaggio e posa in opera delle forniture e quant'altro necessario per rendere le forniture perfettamente funzionanti ed idonee all'uso.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 5.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono la fornitura dei beni oggetto del presente appalto nei tempi previsti dal presente capitolato d'appalto.
4. In particolare, sono a carico dell'appaltatore:
 - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla stazione appaltante, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per



- iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza delle forniture a quelle previste contrattualmente;
 - d) la sorveglianza sia di giorno che di notte delle forniture giacenti nell'edificio e non ancora poste in opera, anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.
 - e) l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria;
 - f) la comunicazione alla stazione appaltante, entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
 - g) l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
 - h) il libero accesso ed il transito nell'edificio alle persone addette ed a qualunque eventuale altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante;
 - i) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della stazione appaltante, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e delle forniture;
 - j) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
 - k) entro trenta giorni dal verbale di ultimazione, l'appaltatore dovrà completamente sgombrare l'edificio dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
 - l) la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016;
 - m) la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
 - n) l'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento ed è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto personale;
 - o) l'appaltatore è tenuto a raccogliere e fornire alla direzione lavori tutta la documentazione e certificazione attestante la conformità delle forniture poste in opera alle voci di elenco prezzi e alla vigente normativa, nonché le dichiarazioni di conformità e le certificazioni previste per legge e relative a tutte le forniture eseguite;
 - p) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di posa in opera delle forniture, possano essere arrecati a persone o a proprietà



pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità la stazione appaltante;

5. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente capitolato.
6. L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti relativi al presente appalto, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 4 - Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari, con particolare riguardo ai regolamenti, in materia di fornitura, nonché alle norme CEI, UNI, CNR.
3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Allo stato attuale non si ravvisa la necessità di dotarsi del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (c.d. DUVRI) poiché trattasi di mera fornitura.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. E' parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato speciale d'appalto, la seguente documentazione:
 - a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione della fornitura;
 - b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella regione, provincia e comune in cui si eseguono le forniture oggetto dell'appalto;ed in particolare:
 - il codice degli appalti d.lgs n. 50/2016;
 - il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07.03.2018, n° 49;
 - il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - il decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 in materia di norme ambientali;
 - la legge 4 agosto 2006, n° 248 (art.36-bis).
 - c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente capitolato;
 - d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di*



- documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;*
- f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - h) le norme del codice civile;
 - i) l'elenco dei prezzi unitari;
 - j) le polizze di garanzia;
 - k) tutti gli elaborati grafici di progetto.
2. Ai fini della stipula del contratto e in tutti i casi previsti per legge, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della legge 98/2013 e del decreto ministro del lavoro delle politiche sociali del 30.01.2015.
 3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.
 5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

1. I tempi contrattuali per eseguire le forniture decorreranno, ad avvenuta stipulazione del contratto, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e dovranno essere completate entro **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi**.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione.

Art. 7 – Importo del contratto

1. Il prezzo delle forniture, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.



Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina di un'eventuale sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina di eventuali modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede, in corso d'opera, al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile, in base alle forniture eseguite.
2. I pagamenti in corso d'opera sono disposti previo accertamento della regolare fornitura secondo le modalità previste dalle norme vigenti, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare fornitura di cui al comma precedente, avviene entro 15 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità



- contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
 7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, fermo restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
 8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale ed all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 13 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio delle forniture, compatibilmente con l'accredito alla stazione appaltante delle somme da parte dell'ente erogatore.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti



nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle forniture non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Norme generali sulle forniture

1. Le forniture devono rispettare tutte le prescrizioni di legge, le norme UNI e le disposizioni e regolamenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti. Per quanto concerne le caratteristiche prestazionali devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici e nel disciplinare tecnico.
2. Tutti le forniture potranno essere messe in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori.
3. Le forniture da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire tutte le prove previste per legge, sui materiali impiegati o da impiegarsi. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
4. Le eventuali indicazioni di marche, modelli, componenti o materiali, che, per motivi di maggiore chiarezza, potrebbero essere stati menzionati nell'ambito degli elaborati progettuali cui questo capitolato si riferisce, non hanno valore prescrittivo. La ditta appaltatrice ha facoltà di impiegare marche, modelli e tipi di sua preferenza, purchè essi abbiano specifiche equivalenti a quelle indicate; ha altresì facoltà di impiegare materiali e prodotti che, solo limitatamente ad aspetti e caratteristiche secondarie, non presentano una perfetta rispondenza alle prescrizioni contenute negli atti progettuali, purchè il prodotto, nella sua globalità, sia equivalente a quello previsto in progetto sotto il profilo tecnico, economico e funzionale. In tali ipotesi la ditta appaltatrice dovrà preventivamente esibire alla stazione appaltante le certificazioni di equivalenza



dei prodotti e dei materiali proposti; la loro posa in opera resta comunque subordinata al benessere della stazione appaltante.

5. La stazione appaltante può rifiutare in qualunque tempo le forniture poste in opera, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverle e sostituirle con altri idonee a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla stazione appaltante, questa può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
6. Anche dopo l'accettazione delle forniture da parte della stazione appaltante, restano fermi i diritti e i poteri di quest'ultima in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. L'appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato forniture di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se le forniture fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
8. Nel caso sia stata autorizzata per ragioni di necessità o convenienza da parte della stazione appaltante l'impiego di forniture aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una fornitura di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dell'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle condizioni e con le modalità previste in detto articolo. In particolare è



consentito il subappalto relativamente alla posa in opera delle forniture previste in contratto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Allo stato attuale non si ravvisa la necessità di dotarsi del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (c.d. DUVRI), in quanto la fornitura dovrà avvenire in un edificio appena completato, vuoto, libero da cose e da persone ed in cui non viene svolta alcun tipo di attività.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale



consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, titolare del trattamento è il Policlinico Riuniti di Foggia, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, il reintegro è effettuato a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il garante e l'amministrazione appaltante è quello di Foggia."

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; sarà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma precedente, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il



diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi quanto prescritto dalla legge 136/2010 e s.m..
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni



valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.